



## Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

via Nino Dall'Oro n.4 - 26900 LODI (LO) tel. 0371 - 420189 fax 0371 - 50393  
e-mail: [cmuzza@muzza.it](mailto:cmuzza@muzza.it) pec: [consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it](mailto:consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it)

Lodi, 08/07/2022

Spett.  
Comune di Lodivecchio  
Piazza V. Emanuele II, 25  
26855 Lodi Vecchio (LO)

alla c.a. Arch. Laura Riccaboni

Protocollo n° 01/2022/0001870/P/001 rif. int. GA/ga

Inviata a mezzo PEC: [comune.lodivecchio@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.lodivecchio@pec.regione.lombardia.it)

**OGGETTO:** Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS permesso di costruire in deroga alla variante 2 al PGT ai sensi dell'art. 40 della L.R. 12/2005 per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale (RSA)

### Parere di competenza

Si riscontra la vs. nota del 21/06/2022 relativa a quanto in oggetto.

A tal riguardo, in base alla documentazione pubblicata sul portale SIVAS, ed in riferimento alla necessità di garantire e tutelare la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrico consorziale, si comunicano le prescrizioni e disposizioni che dovranno essere osservate:

- 1) Tutte le opere che dovessero interessare il reticolo idrico consorziale dovranno essere preventivamente autorizzate dallo scrivente Consorzio così come previsto dall'art.80/4 comma c) della Legge Regionale 05/12/2008 n. 31 "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione".
- 2) L'eventuale scarico di acque meteoriche in canali consortili dovrà avvenire in base a quanto previsto dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n.7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica" e comunque in base alle reali capacità ricettive del canale.
- 3) Per la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni dovrà essere mantenuta una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale (art.3-comma 1/a - Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n.3).

- 4) Per la realizzazione di eventuali opere di mitigazione ambientale, quali alberature, siepi o filari, dovrà essere mantenuta una distanza, misurata dal ciglio del canale, non inferiore a m. 4,0 rispetto ad entrambe le sponde del corso d'acqua (art. 3 - comma 1/b - Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n.3).
- 5) Per la realizzazione di eventuali recinzioni dovrà essere sempre garantita una fascia di rispetto, misurata dal ciglio del canale, non inferiore al m. 4,0 libera e sgombra da qualsiasi impedimento tale da garantire e permettere la manutenzione del canale (art. 4 - comma 1/h - Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n.3).
- 6) Dovrà essere sempre garantito, in relazione alle opere che verranno realizzate, al Consorzio, alle proprietà agricole e a chi di diritto, un comodo e funzionale accesso ai canali e relativi manufatti idraulici per le operazioni di manutenzione e gestione ordinaria dei corsi d'acqua.

Distinti saluti.



Referente pratica: geom. Alessandro Gallarati  
Tel. 0371420189  
e-mail: [ufficio.tecnico@muzza.it](mailto:ufficio.tecnico@muzza.it)